

Registro dei Provvedimenti N° 32 del 5 novembre 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Collegio

Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del 05 novembre 2020, con la quale chiede all'Autorità Garante un parere circa la modifica degli articoli 76 e 76 bis della legge 171/2018;

vista la bozza di modifica degli articoli 76 e 76 bis della legge 171/2018 trasmessa all'Autorità Garante dal medesimo Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia; Visto l'art. 58 comma 1 punto c) e l'art. 59 comma 3 lettera b) della Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

vista la documentazione in atti;

L'AUTORITA'

Esprime parere positivo alla modifica degli articoli 76 e 76 bis della Legge 171/2018 cosi come indicato dal Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, con le precisazioni in appresso indicate:

"Le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere raccolte su sistemi informativi in forma integrale ad eccezione di quanto previsto ai commi 1 e 2. In quest'ultimo caso la raccolta su sistemi informativi è consentita a condizione che nei provvedimenti giurisdizionali siano resi anonimi i dati delle parti e che dal tenore dell'intero contenuto le persone fisiche non siano identificabili.

La consultazione delle copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al precedente periodo è consentita:

- A) agli iscritti all'Albo Professionale Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- B) a coloro che manifestino concrete ragioni di studio e/o ricerca e/o professionali, che verranno valutate, caso per caso, dai responsabili dei sistemi informativi;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



fermo restando l'obbligo in capo a tutti i soggetti ai quali sia consentita la consultazione delle sentenze su sistemi informativi di rispettare le disposizioni e i principi di cui alla presente legge in relazione al trattamento dei dati personali in esse contenuti.

I suddetti sistemi informativi devono essere dotati di misure tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio e assicurare costantemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei contenuti ivi pubblicati. "

San Marino, 5 novembre 2020

Il Dirigente (Avv. Maria Sciarrino) Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Direttore Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia